



VERBALE ASSEMBLEA

Adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017

Il 24/03/2023<sup>3</sup> in Roma, Via Lussimpiccolo 9 e on line tramite la piattaforma google meet, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione ASSOCONFAM APS, come da avviso inviato agli associati in data 15/03/2023 per discutere e deliberare in merito all'adeguamento statutario ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Il Presidente Pino Bendandi dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Elisa Fornaciari. Il Presidente constata la presenza dei seguenti associati:

Pino Bendandi  
Antonio Villano;  
Isabella Marziale;  
Gianni Franco Vendrame;  
Maria Stella Anastasi;  
Elisa Fornaciari;  
Antonino Arciprete;  
Luciano Turini;  
Carla Cocchi;  
Giovanni Mascaro;

Giancarlo Di Sorte (per delega a Pino Bendandi).

Assume la presidenza dell'assemblea Pino Bendandi, il quale constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Elisa Fornaciari.

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno, ovvero che si rende necessario ed urgente l'adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 anche a seguito delle recenti Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Note Direttoriali alle circolari emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interpretative del Cts e per l'iscrizione al CNCU.

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo dello Statuto adeguato alla riforma del terzo settore.



Il Presidente accerta favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai sensi di Legge, n. 11 consiglieri; contrari n. 0; astenuti n. 0.

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità lo statuto adeguato alla legge n. 117/2017 dell'associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione e che entro il termine di legge lo stesso verrà depositato nel RUNTS.


Si dà mandato al tesoriere Elisa Fornaciari di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario  
Elisa Fornaciari



Il Presidente  
Pino Bendandi



AGENZIA DELLE ENTRATE  
Ufficio di AREZZO  
Registrato il 31 MAR. 2023  
N. 659 Vol. - Serie 3  
Percetti Euro //





Si richiedano  
i benefici d.  
Cui ai commi 3 e  
5 dell'art. 82  
comma 1  
D.LGS 117/2017

**STATUTO**  
**ASSOCIAZIONE CONSUMATORI E FAMIGLIE aps**  
**(ASSOCONFAM aps)**

**Art. 1 – Denominazione, durata e sede**

1) Il presente statuto disciplina ai sensi degli artt. 17 e 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 35 e seguenti del Codice Civile e, in adempimento delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., delle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari in materia, l'attività dell' ASSOCIAZIONE CONSUMATORI E FAMIGLIE aps", che può essere correttamente identificata anche con la denominazione "ASSOCONFAM APS", (di seguito indicata come: "Associazione").

L'Associazione fonda le proprie basi nel pensiero Cristiano. Mantenendo saldi i legami al Vangelo e alla dottrina sociale della Chiesa Cattolica, in una dimensione di ascolto e di dialogo con i soggetti e l'ambiente nei quali opera, si pone alla costante ricerca del bene comune e mette al centro la dignità della persona umana.

Allo stesso tempo si definisce aconfessionale e apartitica. Con queste premesse persegue – con Accordi Federativi, Protocolli d'intesa e convenzioni - finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per gli associati, delle loro famiglie e di terzi (singoli e comunità) anche con altri soggetti che ne condividono i valori di riferimento. Ha durata illimitata, senza scopo di lucro e non potrà distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione può utilizzare la denominazione/qualifica di Associazione di Promozione Sociale ("APS") e spenderla nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico in conformità della disciplina applicabile e a seguito dell'iscrizione nei rispettivi registri.

L'Associazione, come regolamentata nel presente Statuto, ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, di partecipazione e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e al rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

3) L'Associazione ha sede sociale in Roma (AR) Via dei Gladioli ~~5/7~~ 00172 ROMA RM, potendo la stessa essere trasferita con delibera del Comitato di Presidenza Nazionale che potrà istituire anche diverse sedi secondarie e uffici di rappresentanza in Italia o all'estero, e

la sua durata è a tempo indeterminato agendo nel rispetto del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

### **Art. 2 - Scopo, finalità e attività**

- 1) L'Associazione intende promuovere e tutelare gli interessi del cittadino consumatore, utente e risparmiatore nei confronti di Aziende e di Istituzioni, pubbliche e private, che producono beni ed erogano servizi adottando comportamenti scorretti e/o anomalie gestionali.
- 2) L'Associazione, a tal fine, favorisce la sensibilizzazione, l'informazione, la formazione e la tutela del cittadino consumatore, utente e risparmiatore, promuovendo al riguardo ogni utile iniziativa per il corretto ed efficiente esercizio dei servizi pubblici, per la riqualificazione dell'ambiente, nonché del sistema sanitario ed assistenziale, nel rispetto di tali valori di riferimento; partecipa altresì alla costruzione democratica del movimento consumerista a salvaguardia dei diritti alla: salute, mobilità, sicurezza, difesa economica, tutela legale, sia in ambito giudiziale che extragiudiziale e ambientale, al fine di eliminare abusi e distorsioni di mercato, discriminazioni sociali, soprusi e corruzione ed ogni altra attività illecita o non conforme ai principi normativi e procedurali che la regolano.
- 3) A tale riguardo, l'Associazione persegue le proprie finalità in particolare:
  - a) il controllo e la tutela di un rapporto equilibrato tra l'uso individuale delle risorse dell'ambiente ed un razionale sviluppo della società, finalizzato al rispetto della dignità della persona umana e della famiglia;
  - b) il diritto alla sicurezza ed all'integrità fisica e psichica dei cittadini e dei contesti familiari;
  - c) il diritto alla qualità dei prodotti e dei servizi resi alla collettività e ad ogni suo singolo componente;
  - d) il diritto al risparmio energetico, alla salute, alla valorizzazione e alla salvaguardia del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema;
  - e) il diritto a ricevere una informazione adeguata ed una corretta pubblicità;
  - f) il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali in relazione ai beni e servizi resi da terzi soggetti produttori ed erogatori, secondo standard di qualità ed efficienza;
  - g) il diritto a un'adeguata educazione al consumo ed all'alimentazione, e lotta alle sofisticazioni alimentari;

- h) il diritto ad esercitare la libera scelta tra prodotti e servizi competitivi;
- i) il diritto alla tutela del risparmio, del credito e dei servizi finanziari ed assicurativi in genere mirato alla educazione dell'uso del denaro, alla prevenzione ai fenomeni dell'usura e del sovraindebitamento in qualsiasi forma si presentino, assistendo e sostenendo le vittime di tali abusi, ovvero versi in stato di grave bisogno personale, nonché ad un equo ed equilibrato rapporto tra qualità e tariffe dei prodotti destinati ai consumatori;
- j) il diritto a essere rappresentati nelle sedi opportune;
- k) il diritto dei cittadini a un consumo consapevole;
- i) il diritto alla vigilanza sulla corretta gestione del territorio da parte della Pubblica Amministrazione in materia di urbanistica, sanità, edilizia ed ecosistema, trasporti, appalti, forniture e prestazioni di servizi;
- l) il diritto alla tutela in materia di servizi pubblici e di pubblico interesse oltre alla vigilanza sul mercato mobiliare, sul servizio farmaceutico e sanitario, sui trasporti, sulle telecomunicazioni, sull'energia e sull'acqua;
- m) il diritto ad un equo e giusto ristoro dei danni indebitamente subiti a causa di comportamenti illegittimi posti da soggetti terzi e/o da istituzioni pubbliche e private;
- n) il diritto alla tutela e alla gestione dei marchi e dei brevetti registrati ai sensi di legge.
- o) il diritto ad un corretto rapporto con e-commerce, giochi online, giochi a premi pubblici e privati e ad essere informati, sensibilizzati e tutelati nei confronti dell'abuso del gioco e dei possibili rischi che esso comporta (es. Disturbo da Gioco d'Azzardo).
- p) il diritto allo studio, attraverso un costante monitoraggio delle strutture scolastiche sia pubbliche che private sia sul versante delle strutture fisiche, che dei progetti educativi.
- q) il diritto dei minori come sancito dalla carta dei diritti dei minori delle Nazioni Unite, in particolare il diritto alla loro educazione e al loro sviluppo equilibrato e globale. Una particolare attenzione è riservata a quei fenomeni quali il bullismo e il cyberbullismo e a tutte le forme di dipendenza ivi compresa la dipendenza dai social e dai nuovi mezzi di comunicazione.
- r) il diritto alla parità di genere nella sua totalità e complessità in particolare mettendo in campo tutte quelle attività necessarie al contrasto alla violenza di genere, sia essa violenza sulle donne, di carattere omofobico o transfobico.

### **Art. 3 – Attività di interesse generale**

- 1) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, di una o più delle seguenti attività di interesse generale (di cui all'art. 5, comma 1, lettera W) del d.lgs. 117/2017), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o

delle persone aderenti agli enti associati:

a) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti e risparmiatori relativamente a: promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera w, del d.lgs. 117/2017 e per la qualità dei servizi pubblici, ai sensi della citata legge n. 244/2007, art.2, comma 461, nonché della legge della Regione Lazio 25 maggio 2016, n. 6, recante: "Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e utenti";

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse quelle di natura editoriale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) servizi strumentali ad enti del Terzo settore - resi da altri enti del Terzo settore in misura non inferiore al settanta per cento - di cui all'art. 5 comma 1, lettera m, del d.lgs. 117/2017;

e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

2) Per svolgere tali attività l'Associazione, a mero titolo esemplificativo, potrà:

1) raccogliere ed elaborare dati, documenti e valutazioni inerenti alle iniziative politiche giudiziarie e sociali, amministrative ed industriali che interessano la difesa dei consumatori, dei cittadini utenti, del territorio e dell'ambiente; 2) raccogliere ed elaborare i dati per confrontare articoli anche di largo consumo in difesa dei consumatori; 3) promuovere iniziative per impedire l'uso di risorse energetiche che mettano a repentaglio la salute collettiva dei cittadini; 4) tutela i diritti dei consumatori ed utenti nell'abito dell'e-commerce, giochi on-line ed giochi a premi pubblici e privati; 5) promuovere iniziative per disciplinare il settore pubblico e privato della produzione di beni e servizi al fine di tutelare e garantire gli interessi degli utenti e dei consumatori in ordine alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla adeguatezza dei prezzi, alla effettiva possibilità dei predetti di poter difendere, sia come singoli che come gruppi, i loro interessi ed ottenere declaratorie di responsabilità dei soggetti erogatori di beni e servizi; 6) promuovere l'indizione di referendum abrogativi o consultivi, aventi ad oggetto l'attuazione delle finalità statutarie e dei consumatori ed utenti; 7) promuovere una cultura associativa fra consumatori ed utenti ponendoli come interlocutori organizzati delle Istituzioni delle altre forze sociali e dei produttori ed erogatori di beni e servizi; 8) favorire la partecipazione democratica degli associati attraverso momenti

di studio, informazione, confronto e dibattito sia all'interno che all'esterno dall'Associazione, trovando forme di coinvolgimento degli associati mediante la elaborazione e l'attuazione di progetti e di iniziative volte alla tutela collettiva dei consumatori e dei cittadini utenti; 9) promuovere l'informazione, la formazione e l'educazione al consumo dei beni e servizi e la loro fruizione anche mediante la pubblicazione diretta di riviste, giornali e periodici, web, tv, radio e via Internet; ovvero attraverso propri mezzi radiotelevisivi e di informazioni organizzate con vigenti tecnologie avanzate nel campo, agenzie di informazioni, guide informative, sondaggi, ricerche, studi, test, manifestazioni, convegni e corsi di formazione per conto proprio ed in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati; 10) promuovere attività editoriali sotto tutte le forme e ad ogni livello di organizzazione; 11) attivare, ove necessario, procedure ADR per la composizione extragiudiziale delle controversie; 12) tutelare gli interessi economici e giuridici dei cittadini consumatori, utenti e risparmiatori lesi da condotte penalmente illecite poste in essere da organizzazioni criminali mediante esposti, denunce querele, richieste di sequestro all'Autorità Giudiziaria, nonché costituendosi parte civile quale ente esponenziale per gli abusi e reati, quale soggetto danneggiato o associazione rappresentativa degli interessi lesi dal reato, nei processi relativi ai fatti penalmente rilevanti che direttamente o indirettamente ledono o mettono in pericolo i beni giuridici e i diritti nelle materie elencate dall'art. 2.; interviene nei giudizi civili anche ex art. 105 c.p.c, penali, amministrativi, tributari, contabili.; 13) promuove tutela e l'assistenza legale degli utenti sia in ambito giudiziale, che stragiudiziale, nell'ambito del diritto civile, amministrativo e penale favorendo, all'occorrenza, anche i componimenti bonari delle liti mediante gli strumenti deflattivi normativamente previsti, della mediazione, della conciliazione e della negoziazione assistita, secondo le dinamiche del diritto collaborativo, tutto ciò al fine di ottenere un uso corretto dei mezzi pubblicitari, per eliminare forme di pubblicità ingannevole, per garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei beni di consumo, di per evitare l'inserimento nei contratti di clausole vessatorie a danno dei consumatori e/o denunciandone l'inefficacia, ovvero di eliminare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta a danno dei consumatori, utenti e risparmiatori. 14) promuovere azioni collettive e azioni risarcitorie, nonché ogni altra condotta omissiva o commissiva posta in essere da soggetti privati, ovvero da gestori di servizi di pubblica utilità in sede civile ed amministrativa. 15) promuovere, nell'ottica di una leale collaborazione tra cittadini e pubbliche istituzioni, iniziative e campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, delle altre formazioni sociali e delle forze politiche nazionali, regionali e territoriali, finalizzate all'applicazione delle leggi vigenti ovvero alla emanazione di nuovi provvedimenti legislativi che prevedano la partecipazione delle Associazioni dei consumatori a garanzia del controllo sociale sui servizi pubblici e privati, attraverso contratti e carte dei servizi; 14)

rappresentare gli interessi dei consumatori e degli utenti nei competenti organismi a livello, locale, regionale, nazionale e dell'UE 15) attivare iniziative legate al turismo naturalistico, culturale e sociale in genere; 16) stabilire, per il perseguimento dei suoi scopi, rapporti di collaborazione con Autorità di Vigilanza e Controllo, Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR), Istituti economici e di ricerca, Camere di Commercio, Associazioni, Organizzazioni, Comitati di Consumatori, Sindacati, Amministrazioni pubbliche e movimenti operanti nel territorio; 16) gestire attività svolte nel rispetto dei fini previsti dal presente Statuto, sottoscrivendo accordi e creando alleanze funzionali e partnership associative per sviluppare un adeguato movimento programmatico dei consumatori; 17) promuovere azioni contro ogni forma di inquinamento e per il controllo della qualità dei prodotti dei beni di consumo, e tutela della salute e della sicurezza psico-fisica dei cittadini utenti; 18) promuovere per l'ambiente iniziative di informazione e di educazione per il consumo consapevole, per lo sviluppo del turismo eco-sostenibile, per l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo di energie alternative nella salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema; 19) promuovere Osservatori per rilevare la qualità, i prezzi e le tariffe dei beni di consumo e servizi; 20) promuovere gruppi di acquisto collettivi, stipulare accordi e convenzioni che consentano concreti risparmi od altre convenienze per gli associati; 21) promuovere la mobilitazione dei consumatori e dei cittadini utenti utile ad affermare gli interessi degli stessi; 22) promuovere strutture di servizio per l'espletamento delle attività dell'Associazione; 23) promuovere iniziative per l'e-commerce – acquisti online - giochi a premi pubblici e privati on line, televisivi, radiofonici e cartacei, affinché sia salvaguardata l'informazione, la corretta pubblicità e lo svolgimento degli stessi; 24) prevenire, con ogni mezzo consentito dalla legge, il fenomeno dell'usura e di sovra indebitamento personale, ad ogni livello e sotto qualsiasi forma si presenti anche attraverso forme di tutela, prevenzione, assistenza ed informazione, attivando o partecipando ad iniziative di solidarietà e di difesa legale in favore degli usurati e dei sovraindebitati. 25) promuovere azioni atte ad abrogare leggi dannose per i consumatori e per la vivibilità degli stessi. 26) elaborare e realizzare attività specifiche di contrasto alla violenza di genere (violenza contro le donne, omofobia e transfobia) quali sportelli di informazione, assistenza, presa in carico, centri antiviolenza attraverso protocolli di collaborazione con gli enti istituzionali, pubblici e privati che si occupano nello specifico della materia. 27) promuovere sia nell'ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia negli ambienti educativi extrascolastici, sia nell'ambito dei contesti familiari, quelle attività mirate alla sensibilizzazione, informazione, educazione all'uso delle nuove tecnologie e dei social media, alla prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in conformità con la normativa nazionale e regionale

2) L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività

di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

#### **Art. 4- Attività diverse**

1) L'Associazione può svolgere attività diverse di cui all' art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo .

#### **Art. 5 - Volontari**

1) L'Associazione persegue la propria missione sociale attraverso attività istituzionali il cui impulso ed attuazione è affidato, prevalentemente, all'impegno volontario degli associati e degli iscritti agli enti associati o aderenti.

Accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.

2) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato di Presidenza, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

3) Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione.

4) I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



#### **ART. 5 bis -Lavoratori**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

#### **ART. 6 - Associati**

1) Sono associati di Assoconfam tutti coloro che, previo versamento della quota associativa, aderendo al presente statuto, facciano richiesta di adesione all'associazione. Il rapporto associativo non ha limiti di durata temporale, fatta salva la decadenza conseguente al mancato versamento delle quote associative, approvate dal Comitato di Presidenza mediante uno specifico regolamento.

2) Può aderire all'associazione ogni soggetto, cittadino italiano o straniero, senza alcuna limitazione o discriminazione politica, religiosa, etnica, di genere o economica. La richiesta di adesione all'associazione si considera approvata con la consegna della tessera secondo i regolamenti approvati su base annuale dal Comitato di Presidenza. Il rilascio della tessera comporta l'immediata efficacia del rapporto associativo e consente all'associato l'esercizio di ogni diritto riconosciuto dal presente statuto e dai regolamenti dell'associazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Comitato di Presidenza una domanda che dovrà contenere

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Comitato di Presidenza delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura Comitato di Presidenza, nel libro degli associati.

Comitato di Presidenza deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Comitato di Presidenza, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che



sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo, non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, non è rivalutabile e non può essere retrocessa in caso di recesso, decesso o esclusione dell'associato.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

### **ART. 7 Diritti e obblighi degli associati**

1) Il Consiglio Direttivo Nazionale può prevedere diverse categorie di associati, ferma la parità dei diritti associativi ai medesimi spettanti.

Agli associati ad Assoconfam ai sensi dell'art. 6 sono riconosciuti i seguenti diritti:

- diritto di partecipazione discussione e voto nelle rispettive assemblee congressuali per eleggere i delegati al Congresso Nazionale;
- diritto di elettorato attivo e passivo a tutti gli organi associativi;
- diritto di partecipazione ad ogni attività associativa;
- diritto di recesso anche senza preavviso e senza giusta causa, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, nonché tutti i diritti e doveri contemplati dalle disposizioni di legge applicabili, dai regolamenti o codici etici emanati dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- diritto di esaminare i libri sociali. previa richiesta scritta al Comitato di Presidenza entro 15 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: accesso alla sede, o modalità telematica;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;



- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

2) Gli associati hanno l'obbligo di:

- osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare alle scadenze stabilite le quote associative decise dal Consiglio Direttivo Nazionale.

#### **Articolo 8 - Federazione iConsumatori ET**

1) L'Associazione aderisce alla Federazione Associazione iConsumatori ETS e, pur mantenendo la propria autonomia giuridica e contabile, come prescritto dalla normativa ministeriale vigente per le associazioni federate, si configura come federata in unico centro direzionale identificata con Associazione iConsumatori ETS.

#### **ART. 9 - Perdita della qualifica di associato**

1) Il rapporto associativo viene meno per decesso, recesso, mancato versamento della quota associativa ed esclusione.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Comitato di Presidenza mediante lettera raccomandata, ovvero pec, fax o comunque con ogni mezzo idoneo a comprovarne l'effettivo ricevimento.

Il recesso ha efficacia dalla data di ricezione della comunicazione e non attribuisce alcun diritto di natura patrimoniale, ivi compresa la restituzione delle quote associative.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata in presenza di gravi inadempimenti ai doveri associativi derivanti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti del Consiglio Direttivo Nazionale, ed in particolare:

- svolgimento di attività in contrasto con le attività e le finalità dell'Associazione;
- atti idonei ad arrecare qualsivoglia pregiudizio, anche di immagine, all'Associazione, ai suoi organi e agli associati.

La decisione di esclusione deve essere comunicata all'associato a mezzo lettera raccomandata A.R., pec, fax o con ogni altro mezzo idoneo a comprovarne l'effettivo ricevimento.



L'esclusione è efficace dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'associato. Nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'associato può ricorrere contro il provvedimento di esclusione al Collegio dei Probiviri che deciderà sulla richiesta in via definitiva nei successivi 90 giorni. L'esclusione non fa sorgere alcun diritto di natura patrimoniale dell'associato, ivi compresa la restituzione delle quote associative.

#### **Art. 10 - Articolazione dell'associazione**

1) L'Associazione, per meglio valorizzare le risorse individuali e sociali dei cittadini consumatori, utenti e risparmiatori nei rispettivi ambiti locali e per rappresentarli – anche in materia di contenzioso - nei confronti delle imprese pubbliche e private fornitrici di servizi ovvero produttrici di beni, nonché verso la Pubblica Amministrazione, e per svolgere le proprie attività istituzionali, si articola in:

- Comitati provinciali (area metropolitana) regionali e nazionali ;
- Sedi provinciali (area metropolitana), regionale e nazionale.

#### **Articolo 11 - Comitati provinciali (area metropolitana)**

Comitati provinciali (area metropolitana), costituiscono il principale livello di azione politica e organizzativa dell'associazione sul territorio.

Ogni Comitato provinciale deve essere costituito quale autonoma associazione, deve dotarsi di un proprio atto costitutivo, statuto e di una propria sede

Gli organi del comitato provinciale (area metropolitana) sono: il consiglio provinciale, il presidente, la presidenza provinciale, il collegio dei probiviri, e il collegio dei revisori dei conti (nei casi previsti dalla legge)

Le norme contenute nello statuto dei Comitati provinciali (area metropolitana) non devono contrastare con lo statuto nazionale, i regolamenti nazionali.

Condizione per l'affiliazione dei comitati provinciali e per l'utilizzo del nome Assoconfam è l'approvazione di uno statuto che, nell'ambito della Sezione di appartenenza, attribuisca a ciascun associato ogni diritto previsto dalla normativa applicabile, ed in ogni caso i seguenti diritti senza limitazione alcuna:

- diritto di partecipazione, discussione e voto nell'assemblea della Sezione;
- diritto di elettorato attivo e passivo;



- diritto di partecipazione ad ogni attività associativa;
- diritto di voto per l'approvazione del rendiconto; o del bilancio, ad eccezione delle sezioni con più di 500 iscritti che ne attribuiscono la competenza ad altro organo associativo nel rispetto dei principi di democraticità ed uguaglianza tra gli associati;
- diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello statuto nonché per l'elezione di ogni carica prevista dal medesimo;
- diritto di recesso anche senza preavviso e senza giusta causa; nonché tutti i diritti e doveri contemplati dalle disposizioni di legge applicabili, dai regolamenti o codici etici emanati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

I comitati provinciali (area metropolitana), nel proprio ambito di competenza svolgono le seguenti funzioni:

- curano l'attività di tesseramento ad ASSOCONFAM;
- promuovono e sviluppano le politiche associative a livello locale;
- rappresentano l'associazione nei confronti di enti, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche locali;
- sviluppano le strutture dell'associazione e promuovono il tesseramento;
- organizzano le attività ed i servizi offerti ai soci dall'associazione;
- organizzano la vita associativa locale, nel rispetto di principi di democrazia e partecipazione previsti dal presente statuto.
- Alle sezioni è, altresì, riservata la facoltà di aprire o sopprimere osservatori, unità locali in conformità a quanto stabilito dai regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

I comitati provinciali (area metropolitana) collaborano, inoltre, con gli organi nazionali per la migliore attuazione delle iniziative nazionali dell'associazione stessa.

Su delega del Consiglio Direttivo Nazionale, i comitati provinciali (area metropolitana) i possono ideare, presentare e realizzare iniziative e progetti di carattere nazionale.

comitati provinciali (area metropolitana) vengono riconosciuti e dichiarati cessati dal



Comitato di Presidenza previo controllo dei requisiti previsti dal presente articolo e dal regolamento, con ratifica, nella prima riunione successiva, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera in ordine all'ammontare del contributo di affiliazione ad Assoconfam.

Comitati provinciali (area metropolitana) devono trasmettere il proprio bilancio o il rendiconto annuale alla Segreteria Nazionale, nonché la documentazione attestante le richieste di adesione da parte dei loro associati al Assoconfam nelle modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale con il Regolamento sul tesseramento.

### **Articolo 12- Strutture Regionali, Provinciali/Area Metropolitana;**

In caso di più comitati provinciali nello stesso ambito regionale, potranno costituire il comitato regionale, al fine di coordinare l'attività degli stessi a livello regionale.

Gli organi regionali sono: il consiglio regionale, il presidente, la presidenza, collegio dei probiviri e il collegio dei revisori dei conti qualora sia previsto dalla legge.

I Presidenti delle Strutture Regionali, Provinciali/Area Metropolitana rappresentano l'associazione nei confronti di enti pubblici, istituzioni pubbliche, associazioni e organizzazioni sociali e politiche di competenza regionale.

I componenti degli organi dirigenziali e le cariche sociali vengono eletti dagli associati di ciascuna Sezione operante nella rispettiva Regione su base democratica ed in ragione del numero dei soci.

I Comitati Regionali possono definire gli ambiti territoriali di competenza delle singole Sezioni.

### **Art. 13 - Organi direttivi Nazionali**

1) Sono organi dell'associazione:

- Il Congresso Nazionale dei Delegati o l'Assemblea nazionale degli Associati (qualora il numero degli associati sia inferiore a 500);
- Il Comitato di Presidenza (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente nazionale;
- Il Presidente onorario;



- i Vicepresidenti;
- il Collegio dei Probiviri;
- l'Organo di controllo e il revisore legali dei conti (Qualora obbligatori per legge o se comunque nominati su base volontaria dall'Assemblea - Congresso nazionale dei Delegati.

2) Le cariche sociali hanno una durata di 4 anni.

#### **Art. 14 -Provvedimenti di anticipata cessazione di Organi collegiali e cariche sociali**

Nel caso di dimissioni di un organo collegiale, nella totalità o nella maggioranza dei suoi componenti, l'organo si intende decaduto e il Comitato di Presidenza nomina uno o più Commissari per provvedere alla ordinaria amministrazione e per indire le elezioni entro il termine di 6 (sei) mesi.

Nel caso sussistano gravi ragioni di violazioni statutarie o insanabili contrasti interni, il Comitato Presidenza può:

- a) deliberare la decadenza di un organo collegiale e nominare un commissario con l'incarico di indire le elezioni entro il termine di sei mesi (6) dalla data della deliberazione;
- b) disporre lo scioglimento del vincolo associativo della sede locale, sentito il Consiglio Direttivo

#### **Art. 15 - Organi deliberanti di Assoconfam**

Titolari della potestà deliberante per Assoconfam sono Il Congresso Nazionale dei Delegati o l'Assemblea nazionale degli Associati (qualora il numero degli associati sia inferiore a 500) e il Comitato di Presidenza

#### **Art. 16 - Convocazioni degli organi collegiali**

Gli organi collegiali centrali e periferici di Assoconfam sono convocati dai rispettivi Presidenti, previo avviso esposto presso la sede di riferimento e/o notificato per via telematica ai rispettivi componenti, almeno 5 giorni (1) prima della data fissata. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione.

Qualora in prima convocazione non sia presente la maggioranza dei componenti, la riunione è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e per l'Assemblea secondo quanto stabilito dal successivo Art. 18.



I componenti degli organi collegiali, in difetto di convocazione alle rispettive scadenze e nei casi dagli stessi ritenuti opportuni, possono chiederne la convocazione con lettera firmata da almeno due terzi dei componenti.

#### **Art. 17 - Deliberazioni degli organi collegiali**

Le deliberazioni degli organi collegiali sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente ed in caso di sua assenza dei vicepresidenti o di chi è delegato a presiedere.

Le deliberazioni sono riportate in apposito verbale sottoscritto dal presidente o dal suo delegato e dal segretario incaricato, ed approvato dopo l'immediata lettura. Qualora sia trascritto successivamente, si intende tacitamente approvato se non pervengono eccezioni scritte entro trenta (30) giorni dall'invio anche in forma telematica.

#### **Art. 18 - Assemblea Nazionale**

**(detta anche "Congresso Nazionale dei Delegati" o "Assemblea Nazionale degli Associati")**

1) Il Congresso Nazionale dei Delegati (detto anche il "Congresso Nazionale" o "l'Assemblea Nazionale degli Associati") è il massimo organo elettivo di Assoconfam aps. Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

Ne fanno parte i delegati del Consiglio Provinciale dell'associazione in regola con i pagamenti delle quote ed eletti dalle rispettive assemblee in base ad apposito regolamento che garantisca il principio di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, approvato dal Comitato di Presidenza almeno 90 (novanta) giorni prima.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

2) Tutti i soci maggiorenni in regola con il tesseramento hanno diritto di voto attivo e passivo per l'elezione dei delegati della propria sede territoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di voto è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

3) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna), è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.



E' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

4) L'assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta se ne verifichi la necessità nonché per la modifica lo statuto dell'associazione con la presenza dei delegati che rappresentino almeno i 1/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera:

- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione,
- nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 dei delegati eletti dagli associati;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza

L'assemblea può essere convocata dal Presidente su richiesta del Comitato di Presidenza di almeno due terzi dei consiglieri nazionali. In questo caso la raccolta delle adesioni dovrà essere sottoscritta e accompagnata dalle generalità e dal documento d'identità.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Ne fanno parte i delegati eletti per l'ultima Assemblea Ordinaria, salvo per le sedi territoriali nate dopo l'ultima Assemblea Ordinaria, che provvederanno ad eleggere i delegati secondo il Regolamento vigente.

5) L'Assemblea è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati (pari a 1/10 associati) in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, google meet, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;



- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione

6) Le norme di funzionamento e le modalità elettorali sono stabilite dal Comitato di presidenza, in base ad un apposito regolamento

7) L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- approva il rendiconto per cassa o il bilancio di esercizio, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali ed il Presidente Onorario;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sull'*esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

#### **Art. 19 - il Presidente Nazionale**

1) Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza politica, legale e processuale di Assoconfam. È affiancato da 2 Vicepresidenti. Il Presidente e i Vicepresidenti vengono eletti dal Congresso Nazionale dei Delegati a maggioranza assoluta dei presenti.

2) Il Presidente dura in carica quanto 4 anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca il Congresso Nazionale dei Delegati per la nomina del nuovo Presidente.

#### **Art. 20 - Poteri del Presidente e dei Vicepresidenti**

1) Presidente Nazionale di Assoconfam:

a) ha la rappresentanza dell'associazione predispone il programma di mandato in conformità allo Statuto ed al progetto associativo approvato dall'Assemblea Nazionale;

b) convoca e presiede l'Assemblea e Comitato di Presidenza, svolge l'ordinaria



amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

c) adotta tutti i provvedimenti e le iniziative che appaiono necessari per il raggiungimento degli scopi sociali;

d) delega per singoli atti uno o più Vicepresidenti;

e) conferisce mandato di agire, intervenire e resistere sia in giudizio, sia nei procedimenti innanzi alle Autorità indipendenti di controllo e vigilanza con tutti i poteri e facoltà previsti dalla legge, nei confronti di terzi nei giudizi riguardanti il perseguimento delle finalità statutarie come indicate dall'art 2, 3, 4 del presente Statuto;

f) può aprire, movimentare, chiudere conti correnti bancari e postali, può chiedere fidi e fidejussioni per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle connesse alla attuazione del progetto associativo;

g) designa i rappresentanti di Assoconfam in altri organismi;

h) accetta, previa consultazione con il Comitato di Presidenza, da soggetti pubblici e privati lasciti, donazioni, eredità, legati, atti di liberalità, sovvenzioni e contributi, non in contrasto con le finalità dell'Associazione,

2) Il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni è affiancato da tre Vicepresidenti cui saranno assegnati dall'Assemblea dei soci le seguenti funzioni di:

1. Segretario;

2. Responsabile del programma di attività, dei rapporti con gli Comitati Provinciali (città metropolitana), dei rapporti con le altre associazioni federate/associate;

3. Tesoriere

Nello Specifico il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario cura inoltre: la verifica del pagamento delle quote associative, la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, di quello del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione; cura l'inoltro e la conservazione della corrispondenza dell'archivio sociale, sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi soci, cura i rapporti tra i soci e l'Associazione, provvede al tesseramento dei nuovi soci e all'aggiornamento del registro relativo.

Nello specifico il Tesoriere ha il compito di curare la gestione della contabilità d'intesa con l'ufficio interno preposto alla amministrazione controllando la tenuta dei libri contabili, predisponendo dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e preventivo accompagnandolo da idonea relazione contabile,

3) In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni sono svolte dal Vice



Presidente con funzioni di Segretario ed in subordine dal Vice Presidente Tesoriere,  
In caso di necessità e urgenza o di grave inadempienza alla legge o al presente statuto il Presidente adotta i provvedimenti necessari e urgenti disponendo anche il commissariamento delle strutture territoriali o di singoli organi con contestuale comunicazione al Comitato di Presidenza.

#### **Art. 21 - Presidente onorario**

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea, individuato tra i soci, tra i precedenti Presidenti o membri del Comitato Esecutivo, che si sia particolarmente distinto nell'attività dell'Associazione stessa e per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'APS.
2. Il Presidente Onorario ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'APS.
- 3) Al Presidente Onorario possono essere affidati dall'Assemblea incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni.

#### **Art. 22 - Comitato di Presidenza o Consiglio Direttivo**

- 1) Il Comitato di Presidenza è l'organo di amministrazione di Assoconfam.  
Rientra nella sfera di competenza del Comitato di Presidenza tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.  
Il Comitato di Presidenza è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea Nazionale per la durata di 4 anni.  
La maggioranza dei componenti è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.
- 2) Le riunioni del Comitato sono validamente costituite con la presenza del Presidente e di almeno un terzo complessivo dei componenti.  
Le decisioni del Comitato sono prese con maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel caso di espulsione dei soci, si deve avere la maggioranza qualificata del 50% più 1 (uno) dei membri in carica. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
- 3) Fanno parte del Comitato di Presidenza:
  - a) Il Presidente Nazionale, 3 Vicepresidenti;
  - b) le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
- 4) Il Comitato di Presidenza si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi e tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 3 dei suoi membri.



È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviato 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di carica.

5) In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

6) Il Comitato di Presidenza, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea. Il Comitato di Presidenza ha il compito di:

- a) adottare direttive, provvedimenti e iniziative necessarie al raggiungimento degli scopi sociali;
  - b) applicare le decisioni della Assemblea Nazionale e di ogni altro organo di controllo e revisione dell'associazione;
  - c) controllare l'applicazione ed il rispetto dello Statuto e delle norme organizzative dell'associazione;
  - d) predisporre rendiconto per cassa secondo il modello ministeriale o il bilancio annuale consuntivo e bilancio annuale preventivo da sottoporre agli organi sociali competenti all'approvazione;
  - f) predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
- stipulare tutti gli atti contratti inerenti le attività associative, ivi compresi i contratti di lavoro subordinato, occasionale, autonomo;
- e) adottare i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 9 e in particolare: deliberare l'espulsione dei soci per le violazioni di cui all'art. 7; deliberare ed intimare lo scioglimento del vincolo con le associazioni locali con conseguente espulsione dei relativi dirigenti; inibire l'uso della denominazione associativa; designare uno o più commissari per le sedi territoriali



e i coordinamenti regionali nelle situazioni di insanabile conflitto interno o con le istituzioni, gravi inefficienze organizzative, mancato funzionamento, mancata applicazione delle direttive nazionali o violazioni dello statuto nazionale. In tutti i casi sopra indicati, il provvedimento di scioglimento viene comunicato alle istituzioni regionali, locali e alla CCIAA della provincia di riferimento;

f) nominare Consulenti speciali o comitati tecnico-scientifici ed il responsabile per singole tematiche di interesse statutario;

g) deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;

e) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

m) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,

n) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generali,

o) Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell' Associazione;

p) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all' Assemblea.

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

7) Su invito del Presidente possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato senza diritto di voto i responsabili di settore o esperti nelle materie oggetto di discussione.

8) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

### **art. 23 - Organo di controllo**

1) Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

2) L'Organo di controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 dell'art. 30, d.lgs. 117 cit. oltre a vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo,



amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Dura in carica quattro anni e scade alla data di approvazione del bilancio o rendiconto per cassa del quarto anno successivo o, se di durata inferiore, alla data di cessazione per qualunque causa del mandato del Consiglio.

3) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

#### **Art. 24 – Revisione Legale dei Conti**

1) Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e laddove ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017 o per libera determinazione, l'Assemblea Nazionale degli Associati elegge un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore legale dura in carica quattro anni e scade alla data di approvazione del bilancio o rendiconto per cassa del quarto anno successivo o, se di durata inferiore, alla data di cessazione per qualunque causa del mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 25 - Collegio dei probiviri**

1) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre (3) membri effettivi, che eleggono il Presidente nel loro ambito e non possono ricoprire cariche sociali; I designati vengono scelti tra personalità di calura qualificazione e fama, vicine al mondo consumerista.

Il Collegio dei Probiviri è il massimo organo giudicante e consultivo di Assoconfam ed è eletto dall'Assemblea Nazionale.

2) Il Collegio dei Probiviri, fatte salve le competenze dell'Organo di Controllo o del Revisore Legale dei Conti, se nominati, vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti adottati ai sensi dello statuto e dirime eventuali controversie insorte all'interno della associazione. Il Collegio dei Probiviri giudica, in particolare:

a) sui ricorsi contro lo scioglimento di organi sociali e contro la decadenza di essi deliberata



dai competenti organi;

b)} sui conflitti di competenza tra gli organi dell'associazione centrali e locali;

Cc) sui ricorsi contro provvedimenti disciplinari, adottati dal Comitato di Presidenza.

In sede consultiva il Collegio dei Probiviri si pronuncia sulle questioni che il Presidente Nazionale e il Comitato di Presidenza e deferiscono al suo parere.

Le deliberazioni assunte sono riportate in un processo verbale firmato da tutti gli intervenuti.

3) Il Collegio dei Probiviri può visionare tutti i documenti sociali relativi alla trattazione sottoposta alla sua valutazione chiedendo agli organi centrali e periferici dell'associazione che vengano esibiti. Può invitare le parti a comparire per deporre, anche separatamente, sulla materia del contendere e richiedere testimonianze e deposizioni che dovesse ritenere necessario assumere.

Le motivate decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere prese a maggioranza entro 40 (quaranta) giorni dalla data dell'incarico o dalla ricezione del ricorso e devono essere notificate per iscritto agli interessati a cura della Presidenza Nazionale.

#### **ART. 26- Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 27 - Divieto di distribuzione degli utili**

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 28 -Risorse economiche**

1) L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- a) quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;



- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di fundraising;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2) L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

#### **ART. 29 Esercizio sociale e Bilancio di esercizio**

- 1) Entro il 30 Aprile di ciascun anno il Comitato di Presidenza approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 Giugno per la definitiva approvazione, Nella stessa occasione il CdP approva anche il Bilancio preventivo dell'anno successivo. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
- 2) Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Comitato di Presidenza o ne ricorrano i presupposti di legge lo stesso, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 31 Dicembre per la definitiva approvazione.
- 3) L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.



#### **ART. 28 - Libri**

1) L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

2) I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

#### **Art. 29 - Convenzioni**

1) Le Convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e con altri soggetti pubblici e privati aventi le stesse finalità sociali dell'Associazione sono deliberate dal Consiglio dell'Associazione, su Proposta della Presidenza dell'Associazione, determinandone anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

2) Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

#### **art. 30 - marchio**

- 1) qualsivoglia marchio di fatto o marchio registrato è di titolarità esclusiva dell'associazione stessa, indipendentemente dalla variazione dei singoli associati.

#### **ART. 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

1) L'assemblea degli associati delibera lo scioglimento e nomina un liquidatore. Essa delibera



altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione della stessa, nei limiti del comma seguente.

2) In caso di scioglimento, cessazione, estinzione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione è obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

#### **ART. 32 - Rinvio**

1) Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile

2) Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del registro unico nazione del terzo settore e/o iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, i medesimi registri verranno istituiti e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Il Segretario



Il Presidente

